La Brexit

22 maggio 2019

Ultimi Sviluppi

A seguito della conclusione dei negoziati tra il Governo e l'opposizione, terminati senza un accordo di compromesso sulle modalità con le quali procedere nel recesso del Regno Unito dall'UE, il Primo ministro, Theresa May, in un discorso pronunciato il 21 maggio 2019 e poi ripreso in una dichiarazione alla House of Commons il 22 maggio 2019, ha annunciato l'intenzione di far pronunciare nuovamente il Parlamento inglese sull'accordo di recesso sulla base dei seguenti 10 punti che saranno garantiti in via legislativa dal disegno di legge sul recepimento dell'Accordo di recesso (Withdrawal Agreement Bill), che il Governo intende presentare al Parlamento il prossimo 24 maggio e che potrebbe essere esaminato a partire dal 3 giugno 2019:

- il Governo cercherà di concludere accordi alternativi per sostituire le disposizioni della clausola di backstop, relativa al confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, entro dicembre 2020 (data a partire dalla quale scade il periodo transitorio e la clausola di backstop entrerebbe in vigore), in modo che tali disposizioni non entrino mai in vigore;
- 2. se la clausola di *backstop* dovesse comunque entrare in vigore, il Governo si impegna ad assicurare che la Gran Bretagna resterà allineata dal punto di vista regolamentare con l'Irlanda del Nord:
- 3. gli obiettivi negoziali e i trattati finali relativi alle future relazioni del Regno Unito con l'UE (che protranno essere negoziati dopo che il Regno Unito avrà completato il recesso dall'UE) dovranno essere approvati dal Parlamento;
- 4. una **nuova legge sui diritti dei lavoratori** garantirà che i **diritti** dei lavoratori nel Regno Unito **non saranno meno favorevoli rispetto a quelli garantiti dall'UE**;
- 5. non vi saranno cambiamenti nel livello di protezione dell'ambiente;
- 6. il Regno Unito cercherà di mantere uno **scambio di merci con l'UE** il più possibile **senza attriti**, pur rimanendo fuori dal mercato unico e ponendo fine della libera circolazione;
- 7. il Regno Unito si terrà **aggiornato con norme dell'UE per le merci e i prodotti agroalimentari** che sono **rilevanti per i controlli alle frontiere**, proteggendo le migliaia di posti di lavoro che dipendono dalle catene di approvvigionamento;
- 8. il Governo proporrà un compromesso doganale sul quale il Parlamento sarà chiamato ad esprimersi, in particolare scegliendo per quale soluzione optare sulla base della proposta del Governo, volta a negoziare con l'UE un'unione doganale temporanea solo sulle merci, con la possibilità per il Regno Unito di avere un voce nella politica commerciale dell'UE e la possibilità di modificare successivamene tale accordo, e quella dell'opposizione, che preferisce una complessiva unione doganale con l'UE, con la possibilità di avere una voce nella politica commerciale dell'UE, ma non preservando la possibilità di una politica commerciale autonoma da quella dell'UE;
- 9. possibilità per il Parlamento di votare sull'opportunità di svolgere un nuovo referendum prima che l'accordo di recesso sia ratificato, con l'impegno del Governo, in tale evenienza, di

- presentare le proposte normative per il suo svolgimento (rispetto a tale opzione, il Primo Ministro ha comunque ribadito la sua contrarietà, ma ha rilevato come tale richiesta sia diffusa tra i membri del Parlamento);
- non potendo il Parlamento pronunciarsi di nuovo su testi già respinti, il Governo intende intende negoziare modifiche alla Dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni per riflettere questo nuovo accordo.

Il Primo Ministro del Regno Unito ha, infine, indicato che in caso di mancato accordo su quanto proposto dal Governo, rimarrebbe esclusivamente la scelta tra una uscita senza accordo o la rinunzia al recesso del Regno Unito dall'UE.

Si ricorda che il **Primo Ministro** del Regno Unito, Theresa May, il **2 aprile 2019**, aveva annunciato la decisione di **avviare negoziati con il leader dell'opposizione**, Jeremy Corbyn, al fine di trovare un **compromesso sul recesso del Regno Unito dall'UE**, indicando, in particolare, che, nel **caso in cui non fosse stato possibile raggiungere un accordo sulla base di un approccio unitario** con l'opposizione, si sarebbe definita una **serie di opzioni sulle future relazioni da sottoporre alla votazione del Parlamento**, che il **Governo si sarebbe impegnato a rispettare**.

Le ultime conclusioni del Consiglio europeo

Il Consiglio europeo straordinario, svoltosi il 10 aprile 2019 e dedicato a valutare le modalità con le quali il Regno Unito intende procedere in seguito alla mancata approvazione dell'accordo di recesso, ha adottato delle <u>conclusioni</u> nelle quali, in particolare :

- ha concordato, sulla base della richiesta del Regno Unito, di concedere una ulteriore proroga al Regno Unito del termine ex art. 50 del TUE, per consentire la ratifica dell'Accordo di recesso. Tale proroga dovrebbe durare solo il tempo necessario e, in ogni caso, non potrà andare oltre il 31 ottobre 2019 (cosiddetta flextension). Nel caso in cui l'Accordo di recesso venga ratificato da entrambe le parti prima di tale data, il recesso avverrà il primo giorno del mese successivo;
- sottolinea che la proroga non dovrà in ogni caso consentire di minare il regolare funzionamento delle Istituzioni dell'UE. Nel caso in cui il Regno Unito sia ancora membro dell'UE al 23-26 maggio 2019, ed entro il 22 maggio non avrà ratificato l'Accordo di recesso, dovrà organizzare le elezioni per il Parlamento europeo sulla base del diritto dell'Unione. Nel caso in cui il Regno Unito non rispetti tale obbligo, il recesso avrà luogo il 1° giugno 2019;
- ribadisce che l'**Accordo di recesso non potrà essere rinegoziato** e che ogni impegno, dichiarazione o altro atto unilaterale deve essere compatibile con la lettera e lo spirito dell'Accordo di recesso e non ostacolare la sua applicazione;
- sottolinea che la proroga non può essere utilizzata per avviare negoziati sulle future relazioni tra UE e Regno Unito, tuttavia, qualora la posizione del Regno Unito dovesse cambiare, il Consiglio europeo è pronto a riconsiderare la dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni, incluso il suo ambito di applicazione territoriale;
- rileva che durante il periodo di proroga il Regno Unito rimane Stato membro dell'UE con pieni diritti ed obbligazioni e può revocare la notifica del recesso in qualsiasi momento;
- prende atto dell'impegno assunto dal Regno Unito ad agire in modo costruttivo e responsabile in tutto
 questo periodo unico, conformemente al principio di leale cooperazione e si aspetta che il Regno
 Unito adempia agli obblighi dei Trattati, in modo tale da rispecchiare la sua situazione di Stato
 membro in fase di recesso. A tal fine, il Regno Unito deve facilitare all'Unione l'adempimento dei
 suoi compiti e astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione dei

suoi obiettivi, in particolare quando partecipa al processo decisionale dell'Unione;

si indica che il Consiglio europeo continuerà ad occuparsi della questione ed esaminerà i progressi
compiuti nella riunione di giugno 2019 e che i 27 Stati membri e la Commissione continueranno ad
incontrarsi ed a discutere sulle questioni relative alla situazione successiva al recesso del Regno Unito.

Il Consiglio europeo, conseguentemente, l'11 aprile 2019 ha adottato la decisione con la quale il termine previsto dall'art. 50, paragrafo 3, del TUE è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2019. Tale decisione cessa di applicarsi il 31 maggio 2019 nel caso in cui il Regno Unito non abbia tenuto le elezioni del Parlamento europeo conformemente al diritto dell'Unione e non abbia ratificato l'Accordo di recesso entro il 22 maggio 2019.

Si ricorda che, in vista del Consiglio europeo straordinario del 10 aprile 2019, il Primo Ministro del Regno Unito, Theresa May, ha inviato il 5 aprile una lettera al Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, nella quale ha avanzato la richiesta di una ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2019, precisando che, se l'Accordo di recesso dovesse essere ratificato prima di tale data, la proroga potrebbe essere conseguentemente ridotta. Nella lettera, il Primo Ministro, precisa, inoltre, che il Governo condivide la posizione del Consiglio europeo, in base alla quale, nel caso in cui il Regno Unito risultasse essere ancora membro dell'UE alla data del 23 maggio 2019, sarebbe obbligato a partecipare alle elezioni europee. Pertanto, il Governo si impegna ad adottare tutti gli atti necessari per il regolare svolgimente della consultazione elettorare, ivi compresa la fissazione della data delle elezioni europee. Allo stesso tempo, il Primo Ministro dichiara la volontà del Governo di definire un calendario per l'approvazione dell'accordo in tempo utile a evitare la partecipazione del Regno Unito alle elezioni europee. Il 9 aprile 2019, la House of Commons - in attuazione della legge di iniziativa parlamentare, presentata dalla deputata laburista Yvette Cooper e dal deputato conservatore Oliver Letwin, approvata definitvamente l'8 aprile, volta ad obbligare il Governo a richiedere una proroga del termine ex art. 50 del TUE - ha approvato una mozione, presentata dal Primo Ministro, recante la richiesta di proroga del termine per il recesso del Regno Unito dall'UE fino al 30 giugno 2019.

Il Governo del Regno Unito, l'8 aprile, ha intanto attivato la procedura per la partecipazione del Regno Unito alle prossime elezioni europee, fissando la data del 23 maggio 2019 per lo svolgimento della consultazione elettorale in caso di mancato recesso prima di tale data.

In precedenza, il **Consiglio europeo del 21 marzo 2019** ha adottato delle **conclusioni** con le quali aveva, in particolare:

- approvato lo strumento relativo all'accordo di recesso e la dichiarazione congiunta integrativa della dichiarazione politica, concordati tra la Commissione europea e il Governo del Regno Unito a Strasburgo l'11 marzo 2019 (v. infra);
- acconsentito a una proroga fino al 22 maggio 2019, a condizione che l'accordo di recesso fosse approvato dalla Camera dei Comuni nella settimana dal 25 al 31 marzo 2019. Se l'accordo di recesso non fosse stato approvato dalla Camera dei Comuni entro tale termine, il Consiglio europeo acconsentiva a una proroga limitata al 12 aprile 2019 (data limite entro la quale il Regno Unito può organizzare lo svolgimento delle elezioni europee nel suo territorio) e si attendeva che il Regno Unito indicasse prima di tale data il percorso da seguire, in vista dell'esame ulteriore da parte del Consiglio europeo;
- ribadito che **non è possibile riaprire l'accordo di recesso** che è stato concordato tra l'Unione e il Regno Unito nel novembre 2018 e che ogni impegno, dichiarazione o altro atto unilaterale dovrebbe essere compatibile con la lettera e lo spirito dell'accordo di recesso;
- chiesto di proseguire i lavori sulle misure di preparazione e di emergenza a tutti i livelli, per far fronte alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili.

Possibili esiti

Al momento, in seguito al respingimento dell'Accordo di recesso ed alla concessione di una estensione del termine ex art. 50 del TUE, si prospettano le seguenti possibilità (alcune delle quali tra loro compatibili):

- approvazione dell'Accordo di recesso, previa rinegoziazione della dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni tra UE e Regno Unito, dopo l'approvazione del disegno di legge annunciato il 21 maggio 2019 dal Governo sulle modalità di recesso del Regno Unito. Tale possibilità implicherebbe la riapertura dei negoziati con l'UE limitatamente alla dichiarazione sul quadro delle future relazioni, un ulteriore passaggio parlamentare nel Regno Unito di approvazione della dichiarazione rinegoziata e la convocazione di un ulteriore Consiglio europeo straordinario;
- uscita del Regno Unito dall'UE senza accordo entro il 31 ottobre 2019 nel caso in cui il Regno Unito non abbia ratificato entro tale data l'Accordo di recesso. Tale ipotesi si potrebbe comunque realizzare di default sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo adottate il 10 aprile 2019, nel caso in cui il Regno Unito non richieda una ulteriore proroga e/o il Consiglio europeo non acconsenta a prorogare ulteriormente il termine ex art. 50 del TUE;
- dimissioni del Primo Ministro, a seguito di una eventuale approvazione di una mozione di sfiducia, sua sostituzione e/o convocazione di nuove elezioni politiche. Si ricorda che il Primo Ministro del Regno Unito, Theresa May, ha annunciato la sua intenzione di dimettersi nel caso di approvazione dell'Accordo di recesso, lasciando ad un nuovo Governo il compito di negoziare la fase successiva dei negoziati relativi al futuro accordo tra il Regno Unito e l'UE. L'indizione di elezioni politiche anticipate (l'attuale legislatura scade nel 2022) è prevista se, entro 14 giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia, il Governo in carica o un nuovo Governo non ottiene la fiducia. In tal caso, le elezioni posso essere indette dopo solo dopo 25 giorni lavorativi. Il Primo Ministro può comunque proporre lo svolgimento di elezioni anticipate, anche a prescindere dall'approvazione della mozione di sfiducia, ma, in tal caso, è richiesta l'approvazione da parte di due terzi del Parlamento;
- convocazione di un **secondo** *referendum*, nel caso in cui il Parlamento, approvato il disegno di legge annunciato dal Governo il 21 maggio 2019, decida di attivare tale opzione, prima della ratifica dell'Accordo di recesso da parte del Parlamento;
- revoca unilaterale da parte del Regno Unito della decisione di recedere dall'UE. La Corte di giustizia dell'UE, nell'ambito del procedimento C-621/18, ha emesso il 10 dicembre 2018 una sentenza con la quale ha stabilito che il Regno Unito può decidere, unilateralmente, di revocare la sua decisione di recedere dall'Unione europea, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso o prima della scadenza dei due anni prevista dall'art. 50 del Trattato sull'Unione europea o di una sua eventuale proroga. Tale revoca deve essere decisa sulla base di un processo democratico e in accordo con le norme costituzionali nazionali;
- eventuale ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 50 del TUE, che andasse oltre il termine del 31 ottobre 2019 fissato dal Consiglio europeo del 10 aprile, a seguito di un'eventuale ulteriore richiesta del Regno Unito. L'articolo 50 del TUE non stabilisce infatti limiti al numero delle proroghe che il Consiglio può accordare all'unanimità.

Il processo delle votazioni indicative presso la House of Commons

Si ricorda che la *House of Commons* - sulla base di un emendamento ad una mozione del Governo, approvato il 25 marzo 2019 - ha deciso di svolgere una serie di **voti indicativi** su **opzioni alternative all'Accordo di recesso**, al fine di valutare quali raccogliessero maggiori consensi. Al termine delle due fasi di voto, che si sono svolte il 27 marzo e il 1° aprile, la *House of Commons* ha respinto tutte le mozioni presentate.

In particolare, Il **27 marzo**, la **House of Commons** ha **respinto** le seguenti **mozioni** *(in ordine di minore differenza tra voti contrari e favorevoli):*

- la mozione J, presentanta dal deputato conservatore Ken Clarke, volta ad impegare a negoziare "un'unione doganale permanente e completa nel Regno Unito con l'UE" in qualsiasi accordo sulla Brexit (voti a favore 264, voti contrari 272);
- la mozione M, presentata dalla deputata laburista Margaret Beckett, per la quale per essere ratificato qualsiasi accordo sulla Brexit dovrebbe essere sottoposto a voto pubblico di conferma (voti a favore 268, voti contrari 295);
- la mozione K, presentata dal Partito laburista, che prevede di mantenere uno stretto rapporto economico

con l'UE, con la partecipazione completa del Regno unito all'Unione doganale dell'UE, ma conservando l'autonomia in materia di futuri accordi commerciali; lo stretto allineamento con il mercato unico e ai futuri nuovi diritti e protezioni dell'UE; la partecipazione alle agenzie dell'UE e ai programmi di europei finanziamento; un accordo in materia di di sicurezza, comprensivo della partecipazione al mandato di arresto europeo (voti a favore 237, voti contrari 307);

- la mozione D, presentata dai deputati conservatori Nick Boles, Robert Halfon and Andrew Percy e
 laburist Stephen Kinnock, Lucy Powell e Diana Johnson, che prevede l'adesione del Regno Unito
 all'associazione europea di libero scambio e allo Spazio economico europeo, di proseguire la
 partecipazione al mercato unico e di concordare un "accordo doganale" con l'UE dopo la Brexit,
 che rimarrebbe in vigore fino all'adozione di un accordo commerciale più ampio che garantisca
 spostamenti di merci senza attrito e una frontiera aperta in Irlanda (voti a favore 188, voti contrari 283);
- la mozione L, presentata dalla deputata del Scottish National Party Joanna Cherry, per la quale il Governo, in caso di non approvazione dell'accordo di recesso, dovrebbe promuovere - due giorni prima della data di recesso prevista - un voto su un recesso del Regno Unito senza accordo. In caso di voto contrario sul recesso senza accordo il Governo dovrebbe revocare il processo di recesso del Regno Unito dall'UE (voti a favore 184, voti contrari 293);
- la mozione B, presentata dai deputati conservatori John Baron, David Amess, Martin Vickers Stephen Metcalfe, con la quale si propone che il **Regno Unito receda dall'UE senza accordo** il 12 aprile (voti a favore 160, voti contrari 400);
- la mozione O, presentata dai deputati conservatori Marcus Fysh, Steve Baker e Priti Patel, che impegna il Governo a negoziare **accordi commerciali preferenziali** con l'UE in caso di mancanza di un accordo di recesso complessivo con l'UE (voti a favore 139, voti contrari 422);
- mozione H, presentata dal deputato conservatore George Eustice, che propone che il **Regno Unito** rimanga nello Spazio economico europeo e si associ all'EFTA (Associazione europea di libero scambio), ma rimanendo fuori dall'Unione doganale con l'UE (voti a favore 65, voti contrari 377).

Il 1° aprile la *House of Commons* ha poi respinto le seguenti mozioni (in ordine di minore differenza tra voti contrari e favorevoli):

- la mozione C, presentata dal deputato conservatore e *Father of the House*, Ken Clarke, volta ad impegnare il Governo a negoziare "un'Unione doganale permanente e completa nel Regno Unito con l'UE" in qualsiasi accordo sulla Brexit (voti contrari 276, voti a favore 273);
- la mozione E, presentata dai deputati laburisti, Peter Kyle e Phil Wilson, volta a condizionare l'applicazione di qualsiasi accordo approvato dal Parlamento a un voto pubblico di conferma (voti contrari 292, voti a favore 280);
- la mozione D, presentata dal deputati conservatore Nick Boles, che prevede (opzione Common market 2.0/Norway Plus) l'adesione del Regno Unito all'associazione europea di libero scambio e allo Spazio economico europeo, di proseguire la partecipazione al mercato unico e di concordare un "accordo doganale" con l'UE dopo la Brexit, che rimarrebbe in vigore fino all'adozione di un accordo commerciale più ampio che garantisca spostamenti di merci senza attrito e una frontiera aperta in Irlanda (voti contrari 282, voti a favore 261);
- la mozione G, presentata dalla deputata del Partito Nazionale Scozzese, Joanna Cherry, volta ad impegnare il Governo a chiedere un'ulteriore proroga del termine ex art. 50 del TUE, nel caso non sia stato approvato un accordo due giorni prima della scadenza per il recesso (12 aprile) e nel caso in cui l'UE non conceda tale proroga, il Parlamento dovrebbe, un giorno prima della scadenza per il recesso, decidere tra procedere con un recesso senza accordo o revocare la procedura per il recesso del Regno Unito dall'UE e in tale ultimo caso si dovrebbe svolgere una indagine per valutare quale tipo di futura relazione tra il Regno Unito e l'UE potrebbe essere sostenuta da una maggioranza parlamentare e essere approvata dall'UE (voti contrari 292, voti a favore 191).

Ulteriori votazioni indicative potrebbero aver luogo, come indicato dal Primo Ministro del Regno Unito, Theresa May, lo scorso 2 aprile (v. supra) nel caso in cui non fosse possibile concordare un approccio unitario con l'opposizione sulle modalità con le quali procedere nel processo di recesso del Regno Unito dall'UE.

L'Accordo tra UE e Regno Unito sugli atti che integrano l'Accordo di recesso

A seguito del respingimento da parte della *House of Commons*, il 15 gennaio 2019, dell'Accordo di recesso e della dichiarazione sul quadro delle future relazioni, il Governo del Regno Unito avevano avviato negoziati sulle modalità con le quali fornire assicurazioni al Regno Unito sulla natura della cosiddetta clausola di *backstop* per il confine tra Irlanda e Irlanda del Nord.

Al termine di tali negoziati, in un incontro svoltosi a **Strasburgo l'11 marzo 2019**, il **Presidente della Commissione europea**, Jean-Claude Juncker, e il **Primo Ministro del Regno Unito**, Theresa May, avevano annunciato di aver **concordato** di integrare l' **Accordo di recesso del Regno Unito dall'UE e la dichiarazione sul quadro delle future relazioni**, con **tre atti**:

- uno <u>strumento interpretativo</u> congiunto dell'UE e del Regno Unito dell'accordo di recesso giuridicamente vincolante che, in particolare, ribadendo quanto già previsto dall'accordo di
 recesso, prevede l'impegno delle parti ad avviare immediatamente ed a concludere entro il 31
 dicembre 2020 i negoziati per un accordo che contenga soluzioni alternative volte ad assicurare
 l'assenza di un confine fisico tra Irlanda e Irlanda del Nord, rendendo dunque non necessario
 ricorrere alla clausola di backstop ed indica che il Regno Unito, nel caso in cui l'UE non si
 impegni in buona fede a negoziare tale nuovo accordo con il Regno Unito, potrebbe adire un
 collegio arbitrale per la sospensione della clausola di backstop;
- una dichiarazione congiunta dell'UE e del Regno Unito sul quadro delle future relazioni tra
 UE e Regno Unito, che impegna entrambe le parti a sviluppare nuove tecnologie alla frontiera tra
 Irlanda e Irlanda del Nord per sostituire la necessità della clausola di backstop entro il 2020;
- una <u>dichiarazione unilaterale</u> del Regno Unito nella quale si indica che, nel caso in cui l'UE non agisca in buona fede al fine di negoziare un accordo commerciale con il Regno Unito che garantisca il superamento della clausola di *backstop*, il Regno Unito è titolato ad avviare una procedura volta al superamento della clausola di *backstop*.

Il **12** marzo **2019**, l'*Attorney General* **del Regno Unito**, Geoffrey Cox, ha reso il suo <u>parere giuridico</u> al Governo del Regno Unito sulla portata dello strumento interpretativo e della dichiarazione congiunta, nel quale indica, tra l'altro, la validità dello stesso quale posizione unilaterale espressa "a verbale" e significativa nell'interpretazione del diritto internazionale. Egli ha sostenuto che – salvi sviluppi eccezionali e imprevedibili, i quali autorizzerebbero il recesso unilaterale del Regno Unito dal *backstop* – tale clausola avrebbe validità limitata alla durata dei negoziati sulle future relazioni, ma ha altresì sostenuto che il rischio non è totalmente eliminato nel caso in cui, a causa di posizioni inconciliabili non si dovesse raggiungere in futuro un accordo tra UE e Regno Unito che contenga disposizioni alternative alla clausola di *backstop*.

I voti della House of Commons sull'Accordo di recesso

La *House of Commons*, ha, fino ad ora, respinto l'Accordo di recesso e la dichiarazione sul quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito che sono stati concordati tra il Governo del Regno Unito e l'UE il 25 novembre 2018.

In particolare la *House of Commons*:

- il 15 gennaio 2019 ha respinto l'Accordo di recesso e la dichiarazione sul quadro delle future relazioni tra il Regno Unito e l'UE (432 voti contrari e 202 a favore, primo meaningful vote). Tale voto avrebbe dovuto svolgersi l'11 dicembre 2018, ma il Governo decise di posporlo ma mancanza di una maggioranza in grado di sostenerlo;
- il 12 marzo 2019 ha respinto l'Accordo di recesso, la dichiarazione sul quadro delle future relazioni tra UE e Regno Unito e gli atti aggiuntivi che sono stati concordati tra UE e Regno Unito l'11 marzo 2019 (391 voti contrari, 242 voti a favore, secondo meaningful vote);
- il 29 marzo 2019 ha respinto il solo Accordo di recesso del Regno Unito (voti contrari 344 voti, a favore 286, terzo meaningful vote). Il Governo, tenendo conto della decisione dello Speaker della House

of Commons, John Bercow, del 18 marzo 2019 di non ammettere al voto una mozione recante approvazione su un testo sostanzialmente uguale a quello già respinto il 12 marzo, aveva infatti deciso di ricercare il consenso della Camera dei Comuni sull'approvazione del solo accordo di recesso e non anche sulla dichiarazione sul quadro delle future relazioni tra il Regno Unito e UE.

Si ricorda, inoltre, che il 13 marzo l'House of Commons ha approvato una mozione con la quale ha respinto la possibilità di recedere dall'UE senza un accordo (cosiddetto No Deal) ora e in futuro, il 14 marzo ha approvato una mozione a favore di un'eventuale estensione del periodo previsto all'art. 50 del Trattato sull'Unione europea e che il 27 marzo e l'1° aprile ha svolto una serie di votazioni indicative (v. supra) su opzioni alternative all'accordo di recesso ed alla dichiarazione sul quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito.

I negoziati sull'Accordo di recesso

I negoziati tra UE e Regno Unito per l'Accordo di recesso sono stati avviati il 19 giugno 2017, a seguito del *referendum* sulla permanenza del Regno Unito nell'UE tenutosi il **23 giugno 2016** e della **notifica** formale del **processo di recesso** dall'UE il **29 marzo 2017**, ai sensi dell'articolo 50 Trattato sull'Unione europea (TUE), da parte del Governo del Regno Unito.

Ai sensi dell'art. 50 del TUE, il processo di uscita del Regno Unito dall'UE si sarebbero dovuti concludere entro due anni, e quindi, il 29 marzo 2019. L'art. 50 del TUE prevede che il Consiglio europeo possa, su richiesta dello Stato membro e deliberando all'unanimità, prorogare tale termine. L'articolo 50 del TUE prevede, inoltre, che l'Accordo sia concluso a nome dell'Unione dal Consiglio dell'UE, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.

Si ricorda che l'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE non necessita di essere ratificato dagli Stati membri, ma solo dal Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo, mentre l'accordo, che disciplinerà le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito e che dovrà essere negoziato una volta che il Regno Unito avrà completato il processo di recesso dall'UE, avrà natura mista e dovrà invece essere ratificato da tutti gli Stati membri.

L'Accordo di recesso e la dichiarazione sul quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito sono state approvate dal **Consiglio europeo** nella riunione straordinaria del **25 novembre 2018.**

In particolare, il Consiglio europeo in tale riunione ha approvato:

- l'Accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica;
- la <u>dichiarazione politica</u> che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Il Consiglio europeo ribadisce la determinazione dell'Unione ad avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito in futuro, in linea con la dichiarazione politica. L'approccio dell'UE continuerà a fondarsi sulle posizioni e sui principi generali definiti negli orientamenti del Consiglio europeo concordati in precedenza. Il Consiglio europeo continuerà a occuparsi in permanenza della questione;

Il Consiglio europeo ha, inoltre, **approvato** <u>tre dichiarazioni</u> relative rispettivamente:

- all'Accordo di recesso del Regno Unito e alla dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni nella quale, in particolare, si indica che il Consiglio europeo, nell'ambito dei negoziati per il futuro accordo sulle relazioni tra UE e Regno Unito, vigilerà sulla salvaguardia dei diritti dei cittadini, per il mantenimento delle condizioni di level playing field tra UE e Regno Unito (ossia la garanzia del rispetto dell'insieme di regole e disposizioni del mercato interno in materia di concorrenza e aiuti di stati, fiscalità, ambiente, lavoro e protezione sociale volte ad evitate vantaggi competitivi) e per la protezione delle attività di pesca e delle comunità costiere;
- all' interpretazione dell'articolo 184 dell'Accordo di recesso, relativo ai negoziati sulle future

relazioni tra Regno Unito e UE, evidenziando che l'art.184 **non impone obbligazioni sull'ambito territoriale di futuri accordi** e in particolare non impone che il loro ambito territoriale debba essere analogo a quello previsto dall'articolo 3 dell'accordo di recesso (che per il Regno unito comprende, anche Gibilterra, le *Channel Islands* e l' *Island of Man*, le basi militari a Akrotiri e Dhekelia a Cipro e i Territori d'oltre mare del Regno Unito);

all'ambito territoriale dei futuri accordi, precisando che, dopo il recesso del Regno Unito,
 Gibilterra non verrà inclusa nell'ambito territoriale di accordi tra il Regno Unito e l'UE. Ciò non precluderà però la possibilità di separati accordi tra l'UE e il Regno Unito riguardo Gibilterra, che però richiederanno il preventivo accordo della Spagna.

Il Parlamento del Regno Unito si sarebbe dovuto pronunciare sul testo dell'accordo l'11 dicembre 2018, ma il **Primo Ministro del Regno Unito**, Theresa May, dopo un ampio dibattito svoltosi alla Camera dei Comuni, ha annunciato il 10 dicembre la decisione di **rinviare il voto sulla mozione del Governo relativa all'approvazione dell'accordo di recesso**, per la **mancanza di una maggioranza parlamentare** a favore, e in vista di una **riapertura dei negoziati con l'UE** al fine di avere assicurazioni **sul carattere temporaneo della clausola di salvaguardia sul confine tra Irlanda e Nord Irlanda**.

A seguito del rinvio del voto chiesto dalla Premier, il Presidente del Consiglio europeo Tusk ha convocato in via straordinaria una riunione del Consiglio europeo nella giornata di giovedì 13 dicembre per discutere di Brexit, a termine della quale sono state approvate conclusioni il Consiglio europeo:

- riconferma le sue conclusioni del 25 novembre 2018 nelle quali ha approvato l'accordo di recesso e la dichiarazione politica, indicando che sostiene tale accordo e intende procedere con la sua ratifica e che l'accordo non è rinegoziabile.
- ribadisce il desiderio di avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito in futuro. È pronto a cominciare i preparativi subito dopo la firma dell'accordo di recesso al fine di garantire l'avvio dei negoziati il prima possibile dopo il recesso del Regno Unito;
- sottolinea che la soluzione "di salvaguardia" (backstop) è intesa quale polizza d'assicurazione volta a
 evitare una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda e a garantire l'integrità del mercato unico. L'Unione
 è fermamente determinata a lavorare celermente a un accordo successivo che stabilisca, entro il 31
 dicembre 2020, modalità alternative per evitare di dover ricorrere alla soluzione "di salvaguardia";
- sottolinea che, qualora si dovesse comunque ricorrere alla soluzione "di salvaguardia", questa si applicherebbe in via temporanea, salvo e fintanto che non sia sostituita da un accordo successivo che garantisca che la frontiera fisica sia evitata. In tale eventualità l'Unione si adopererebbe al massimo e lo stesso si aspetterebbe dal Regno Unito per negoziare e concludere tempestivamente un accordo successivo che sostituisca la soluzione "di salvaguardia", cui si ricorrerebbe pertanto solo per il tempo strettamente necessario;
- invita a **intensificare i lavori** a tutti i livelli per prepararsi alle conseguenze del **recesso del Regno Unito**, prendendo in considerazione **tutti gli esiti possibili**.

L'Accordo di recesso

L'Accordo **riprende gli elementi dell'accordo di massima** su alcune questioni prioritarie che era stato **già raggiunto tra UE e Regno Unito a dicembre 2017** e contiene **disposizioni** in merito alle **questioni** che erano rimaste in **sospeso** e che sono state al centro dell'ultima parte dei negoziati ed in particolare la questione della regolamentazione del **confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del nord.**

Periodo transitorio

È previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020 (che potrà essere rinnovato di comune accordo una sola volta, prima del 1° luglio 2020 per un periodo di uno o due anni), nel corso del quale il Regno Unito non farà più parte dell'UE, ma non saranno ancora applicabili le

disposizioni del futuro accordo sui rapporti tra UE e Regno Unito.

Il periodo transitorio è volto a dare tempo alle amministrazioni nazionali ed alle imprese per adeguarsi al nuovo quadro regolamentare previsto dalla Brexit e di negoziare l'accordo che dovrà disciplinare le relazioni tra l'UE e il Regno Unito in quanto paese terzo. In proposito, si ricorda che il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2018 ha adottato orientamenti per quanto riguarda il negoziato sul quadro delle future relazioni tra UE e Regno Unito, nei quali, in particolare, si prevede che l'UE intende stabilire con il Regno Unito una cooperazione più stretta possibile, che comprenda la cooperazione economica e commerciale, ma anche la lotta contro il terrorismo e la criminalità internazionale, e la politica di sicurezza, difesa ed estera.

Nel periodo transitorio, il diritto dell'UE si continuerà ad applicare integralmente al **Regno Unito, che però non sarà più rappresentato nelle istituzioni ed organi dell'UE** e non parteciperà al processo decisionale europeo .

Nel corso del periodo transitorio:

- il Regno Unito continuerà a partecipare all'unione doganale, al mercato unico (con tutte e quattro le libertà) ed a tutte le politiche dell'UE;
- l'acquis dell'UE (l'insieme dei diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli Stati membri dell'Unione europea) continuerà ad applicarsi integralmente al Regno Unito, ed ogni eventuale successiva modifica all'acquis si applicherà automaticamente al Regno Unito;
- sarà mantenuta l'efficacia diretta e la primazia del diritto dell'UE;
- il Regno unito dovrà garantire il **rispetto tutti gli esistenti strumenti e strutture** dell'Unione in materia di **regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione**, ivi compresa la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- il Regno Unito dovrà rispettare la politica commerciale dell'UE e potrà negoziare accordi commerciali con paesi terzi che potranno entrare in vigore prima della conclusione del periodo transitorio solo previa autorizzazione dell'UE;
- si continueranno ad applicare al Regno Unito le disposizioni in materia di politica estera, e di sicurezza comune dell'UE. In particolare il Regno Unito dovrà continuare a rispettare le misure restrittive decise dall'UE nei confronti di paesi terzi, potrà continuare a partecipare a operazioni militari e civili dell'UE, seppure non in un ruolo guida e potrà continuare a partecipare a progetti condotti dall'Agenzia europea per la difesa, senza aver però ruoli decisionali;
- si continueranno ad applicare al Regno Unito tutte le disposizioni relative alla giustizia ed agli affari interni vigenti alla data del recesso e il Regno Unito conserverà la possibilità di opt-in o opt-out in relazioni a tutte le misure che dovessero emendare o sostituire tali disposizioni. Tuttavia il Regno Unito non avrà nel periodo transitorio la possibilità di opt-in per misure completamente nuove. L'UE potrà in ogni caso invitare il Regno unito a cooperare in relazione a tali nuove misure sotto le condizioni stabilite per Paesi terzi;
- il Regno unito dovrà rispettare le obbligazioni provenienti da tutti gli accordi internazionali conclusi dall'UE.

Diritti dei cittadini

I cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito (circa 3,2 milioni, di cui circa 700.000 italiani) e i cittadini del Regno Unito residenti nell'UE (circa 1,2 milioni) potranno continuare ad esercitare i diritti attualmente garantiti dalle normative europee, sulla base dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Si tratta in particolare di diritti di residenza, di lavoratori e liberi professionisti, diritti di riconoscimento di qualifiche professionali, diritti di prestazioni sanitarie, sociali e pensionistiche. Le disposizioni relative alla protezione dei diritti dei cittadini UE residenti nel Regno Unito saranno sostanzialmente incorporate nel diritto britannico (avranno dunque applicabilità diretta e non potranno essere modificate unilateralmente dal Regno Unito attraverso una legge ordinaria) e i tribunali britannici dovranno fare riferimento diretto ad esse, assumendo come riferimento le sentenze della Corte di giustizia dell'UE. In caso di incertezza è previsto che le corti del Regno Unito facciano ricorso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE per un periodo di 8 anni dall'entrata in vigore dell'accordo di recesso. Il controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini sarà esercitato dalla Commissione europea e, nel Regno Unito, da una autorità indipendente.

Si prevede la possibilità di ricongiungimento familiare post-2020 per chi è residente da prima di quella data.

Se il periodo di transizione dovesse essere esteso, si estenderebbero anche i tempi per godere dei diritti.

Il Governo del Regno Unito ha pubblicato il 19 dicembre 2018 un libro bianco sull'immigrazione dopo la Brexit nel quale ha presentato proposte per regolamentare l'immigrazione nel Regno Unito da parte di cittadini dell'UE dopo la conclusione del periodo transitorio (ossia al massimo dopo il 1° gennaio 2023). Il Libro bianco prevede, in particolare, l'introduzione: a) di un visto limitato ad 1 anno per i lavoratori non qualificati, non immediatamente rinnovabile; b) di un visto di 5 anni per i lavoratri altamente qualificati con un salario annuale minimo di 30.000 sterline inglesi.

Liquidazione finanziaria

Il Regno Unito si impegna ad onorare tutti gli obblighi finanziari dovuti per la sua partecipazione all'UE e, in particolare, tutti gli obblighi finanziari fino al 2020, data di scadenza dell'attuale quadro finanziario pluriennale di bilancio dell'UE, nonché gli altri impegni finanziari già assunti che andranno oltre tale data.

Nel caso in cui il periodo transitorio venisse esteso sarà necessario definire un equo contributo del Regno Unito al bilancio dell'UE.

Confine tra Irlanda e Irlanda del Nord

Le disposizioni relative al confine tra Irlanda e Irlanda del Nord sono contenute nel **protocollo** sull'Irlanda/Nord Irlanda allegato all'accordo di recesso.

Al fine di evitare la ricostituzione di un confine fisico tra Irlanda ed Irlanda del Nord, le disposizioni del protocollo prevedono la cosidetta clausola di backstop, ossia la previsione della creazione di un' area doganale comune (single custom territory) che comprenderà il territorio dell'UE e quello del Regno Unito (compreso quindi l'Irlanda del Nord), nella quale all' Irlanda del Nord verrà applicato il codice doganale comunitario in modo integrale e quindi rimarrà sostanzialmente nel mercato unico dell'UE, mentre il Regno Unito rimarrà allineato ad un numero più limitato di disposizioni relative al mercato unico.

Tale area doganale comune sarà istituita:

- a. a partire dalla fine del periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso (31 dicembre 2020 o, in caso di estensione del periodo transitorio la data alla quale questo comunque cesserà);
- b. a condizione che non sia stato definito un accordo sulle future relazioni tra l'UE nel corso del periodo transitorio, che comprenda la regolamentazione del confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, senza la ricostituzione di un confine fisico.
 - Il Protocollo prevede, l'impegno da parte dell'UE e del Regno Unito a concludere e ratificare tale accordo entro il 1° luglio 2020.

Le merci in transito tra Irlanda e Irlanda del Nord non saranno soggette a controlli alle frontiere ma all'arrivo a destinazione (fatti salvi i controlli per animali e tutto ciò che pone questioni veterinarie, per ragioni di salute pubblica). Per le merci dirette nell'Irlanda del Nord in provenienza dagli altri territori del Regno Unito saranno necessari dei controlli del rispetto con gli standard dell'UE volte a proteggere i consumatori, gli operatori economici e le imprese del mercato unico.

Sono, altresì, previste una serie di misure volte a garantire il *level playing field* tra UE e Regno Unito (ossia la garanzia del rispetto dell'insieme di regole e disposizioni del mercato interno in materia di concorrenza e aiuti di stati, fiscalità, ambiente, lavoro e protezione sociale volte ad evitate vantaggi competitivi) e il Regno Unito è tenuto ad armonizzare la sua politica commerciale con quella dell'UE in modo da garantire il corretto funzionamento dell'area doganale comune.

Il Regno Unito non potrà applicare dazi più bassi di quelli dell'UE per le merci importate da paesi terzi o applicare regole di origine diverse. Il Regno Unito potrà stipulare accordi indipendenti dall'UE solo su servizi e investimenti e non sulle merci.

Il protocollo contiene, inoltre, disposizioni volte a tutelare gli accordi del Venerdì santo (o accordo di Belfast) del 1998, a consentire il proseguimento della *Common Travel Area* tra Irlanda e Regno Unito

(un insieme di disposizioni volte a facilitare la circolazione delle persone), della cooperazione Nord Sud e del mercato unico elettrico nell'isola di Irlanda.

Governance dell'accordo

Tutte le disposizioni dell'accordo di recesso avranno efficacia diretta e supremazia negli ordinamenti degli Stati membri e in quello del Regno Unito.

I tribunali britannici dovranno attenersi al principio dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni dell'accordo di recesso coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE fino alla fine del periodo di transizione (che sia 31 dicembre 2020 od oltre).

Cessato il periodo transitorio, i Tribunali britannici dovranno comunque tenere in debito conto la giurisprudenza della stessa Corte di giustizia dell'UE nell'interpretazione ed applicazione dell'accordo di recesso.

L'accordo prevede meccanismi di risoluzione delle controversie.

In caso di **controversia sull'interpretazione dell'accordo di recesso**, una prima consultazione si svolgerà in un **Comitato misto** composta da rappresentanti dell'UE e del Regno Unito.

Se in seno al comitato misto non viene trovata alcuna soluzione, ciascuna delle parti può sottoporre la controversia ad **arbitrato vincolante**. Nei casi in cui la controversia riguarda una questione di diritto dell'UE, il collegio arbitrale ha l'obbligo di sottoporre la questione alla Corte di giustizia per una decisione vincolante.

Le decisioni del collegio arbitrale saranno vincolanti per l'UE e il Regno Unito.

Nel caso di non ottemperanza alle decisioni del collegio arbitrale questo potrà comminare una **sanzione pecuniaria**. In caso di continua mancanza di ottemperanza alla decisione arbitrale, le parti potranno **sospendere proporzionalmente l'applicazione dell'accordo di recesso**, ad eccezione delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini, o **parti di altri accordi** tra l'UE e il Regno Unito.

Altre questioni

Riconoscimento delle denominazioni di origine

L'accordo di recesso prevede il mantenimento dell'attuale livello di protezione delle circa 3.000 denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette degli Stati membri dell'UE, fintanto che non sia stato concluso un nuovo accordo nell'ambito delle future relazioni tra UE e Regno Unito.

Pesca

Le questioni relative alla **pesca** sono state **escluse dall'accordo di ritiro** e dovranno essere **regolamentate nel contesto dei negoziati** - che si svolgeranno nel periodo transitorio - relativi all'accordo che regolamenterà le **future relazioni tra UE e Regno Unito**.

Al termine del periodo transitorio il Regno Unito diventerà infatti uno Stato costiero indipendente e quindi servirà un futuro accordo di pesca bilaterale per l'accesso alle acque e per le quote di pesce da pescare.

Protocollo sulle zone sovranità di Cipro

L'accordo contiene un protocollo sulle zone di sovranità a Cipro, che tutela gli **interessi dei ciprioti** che vivono e lavorano nelle zone di sovranità in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione.

Protocollo su Gibilterra

L'accordo contiene un protocollo su Gibilterra, che prevede una stretta cooperazione tra Spagna e Regno Unito nei confronti di Gibilterra per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo di recesso in materia di diritti dei cittadini e riguarda la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti in una serie di settori.

La dichiarazione sul quadro delle future relazioni tra UE e Regno Unito

La definizione del quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito è affidato ad una dichiarazione allegata all'accordo di recesso.

L'accordo vero e proprio sulle future relazioni tra UE e Regno Unito dovrebbe essere definito quando il Regno Unito avrà completato il processo di recesso dall'UE e sarà diventerà uno Stato terzo (tale accordo, a differenza dell'accordo di recesso dovrà essere ratificato da tutti gli Stati membri).

La <u>dichiarazione sulle future relazioni tra UE e Regno Unito</u> contiene impegni per i seguenti settori:

cooperazione economica

o creazione di una area di libero scambio per le merci, che combini una stretta cooperazione

regolamentare e doganale e un adeguato *level playing field* (ossia la garanzia del rispetto dell'insieme di regole e disposizioni del mercato interno in materia di concorrenza e aiuti di stati, fiscalità, ambiente, lavoro e protezione sociale volte ad evitate vantaggi competitivi);

- accordi ambiziosi, comprensivi ed equilibrati sul commercio di servizi ed investimenti;
- accordi sulle qualifiche professionali;
- impegno a preservare nel settore dei **servizi finanziari** la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato, la protezione degli investitori ed una equa competizione;
- previsioni per facilitare il commercio elettronico e la circolazione transfrontaliera dei dati;
- protezione della proprietà intellettuale e promozione di reciproche opportunità nei rispettivi marcati degli appalti pubblici;
- mobilità delle persone, anche in riferimento ad attività di impresa in alcune aree;
- accordo comprensivo sui **trasporti aerei**, accesso ai rispettivi mercati per operatori di **trasporto su strada, accordi ferroviari**, la promozione della connettività nel **trasporto marittimo**;
- facilitare la cooperazione tra operatori di **reti di gas ed energia elettrica** e cooperazione nel settore dell'energia nucleare;
- cooperazione bilaterale e internazionale nel settore della **pesca**;
- o cooperazione globale in fori internazionali in materia di cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile, protezione del commercio mondiale e stabilità finanziaria.

cooperazione nel settore della sicurezza

- o cooperazione giudiziaria sui profili penali e criminali volta a garantire la sicurezza di cittadini;
- o cooperazione per la promozione e tutela dei diritti fondamentali e della protezione dei dati personali;
- o accordi per lo scambio dati relati al PNR (Passenger name record), alle impronte digitali e DNA;
- · accordi per l'estradizione di sospetti o condannati;
- definizione della cooperazione del Regno Unito con le Agenzie europee Europol ed Eurojust;
- sostegno all'azione internazionale volta a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento di terroristi:
- cooperazione nel settore della politica estera, di sicurezza e di difesa comune, attraverso forme strutturate di consultazione e dialoghi tematici a vari livelli, partecipazione caso per caso a missioni e operazioni dell'UE in materia di politica di sicurezza e difesa comune, collaborazione del Regno Unito ai progetti condotti dall'Agenzia europea per la difesa e a progetti nell'ambito della cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa, forme di consultazione sulle misure restrittive e sanzioni dell'UE, cooperazione in paesi terzi, inclusa la protezione consolare e cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali, in particolare nell'ambito delle Nazioni unite;
- scambio di informazioni relative ad attività di intelligence e accordi di cooperazione sullo spazio e sulla navigazione satellitare;
- accordi sulla sicurezza delle informazioni classificate.

cooperazione tematica

- sicurezza e stabilità del cyberspazio;
- contrasto al terrorismo;
- contrasto alla migrazione illegale;
- protezione civile nei disastri naturali o prodotti dall'uomo;
- sicurezza della salute.

La procedura di approvazione dell'Accordo di recesso da parte del Parlamento del Regno Unito

Ai sensi della <u>sezione 13</u>, relativa alla procedura di approvazione parlamentare dell'Accordo di recesso del Regno unito dall'UE, del *European Union (Withdrawal) Act 2018*, che è la legge del Regno Unito che disciplina le modalità di recesso dall'UE sul versante dell'ordinamento del Regno Unito, l'Accordo di recesso del Regno Unito dall'UE può essere ratificato solo:

- previa presentazione al Parlamento dei documenti relativi all'accordo di recesso e al quadro delle future relazioni tra il Regno Unito e l'UE e la loro approvazione con una mozione della House of Commons, presentata dal Governo (a tale mozione è possibile presentare emendamenti);
- dopo la presentazione alla House of Lords di una mozione da parte del Governo e lo svolgimento di un dibattito presso tale Camera e comunque entro cinque giorni di seduta della House of Lords, decorrenti dal giorno successivo all'approvazione della mozione da parte della House of Commons;
- dopo l'approvazione di una legge (Act) del Parlamento recante disposizioni per l'applicazione dell'Accordo di recesso.

La sezione 13 prevede che, nel caso in cui la **mozione** presentata dal Governo presso la *House of Commons* relativamente all'approvazione dell'accordo di recesso **sia respinta, il Governo deve entro 21 giorni presentare una dichiarazione sulle modalità con le quali intende procedere in relazione ai negoziati** per il recesso del Regno Unito dall'UE e successivamente, entro 7 giorni di seduta da tale dichiarazione, presentare una **mozione** presso entrambe le Camere del Parlamento del Regno Unito.

Risoluzione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha approvato il 14 marzo 2018 una <u>risoluzione</u> sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito nella quale, in particolare, ha ribadito che l'adesione del Regno Unito al mercato interno e all'Unione doganale sarebbe la soluzione migliore e indicato che approverà il quadro per le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito se rispetterà in particolare i seguenti principi:

- impossibilità per un Paese terzo di godere degli stessi diritti e degli stessi vantaggi di uno Stato membro dell'Unione europea;
- tutela dell'integrità e del corretto funzionamento del mercato interno;
- salvaguardia dell'ordinamento giuridico dell'UE e del ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- parità di condizioni, in particolare per quanto concerne il costante rispetto, da parte del Regno Unito, delle norme discendenti dagli obblighi internazionali, nonché dalla legislazione e dalle politiche dell'Unione in settori quali la concorrenza equa, inclusi gli aiuti di Stato, i diritti sociali e dei lavoratori, e in particolare livelli equivalenti di protezione sociale e salvaguardie contro il dumping sociale, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la protezione dei consumatori, la salute pubblica, le misure sanitarie e fitosanitarie, la salute e il benessere degli animali, la fiscalità, prevedendo altresì un chiaro meccanismo di contrasto all'evasione fiscale, all'elusione fiscale e al riciclaggio, la protezione dei dati e la tutela della vita privata.

Nell'ambito dell'esame della risoluzione del Parlamento europeo sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, avviato lo scorso 18 luglio dalla III Commissione Affari esteri e comunitari, con il parere della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, è in corso presso la Camera dei deputati un ciclo di audizioni.

La Commissione europea ha **promosso preparativi** per adeguarsi a tutte le implicazioni possibili a livello di **Istituzioni dell'UE**, **Istituzioni nazionali**, **regionali e locali** e soprattutto da parte degli **operatori economici** e dei **soggetti privati**.

La Commissione europea ha **presentato il 13 novembre 2018** una **comunicazione relativa ad un piano di emergenza in caso di mancato accordo** che dà seguito alla comunicazione di luglio 2018 e che individua le misure urgenti - che avranno natura temporanea e saranno limitate nel loro scopo - nelle seguenti **aree prioritarie**:

- disposizioni relativi ai diritti di residenza dei cittadini e agli obblighi di visto;
- servizi finanziari;
- trasporti aerei;
- dogane e regolamentazione sanitaria e fitosanitaria;
- clima.

Dando seguito alla comunicazione del 13 novembre 2018, la Commissione europea ha poi adottato il 19 dicembre 2018 una comunicazione con la quale ha presentato un pacchetto di misure relative a specifici settori nei quali un'uscita del Regno Unito dall'UE senza accordo potrebbe provocare maggiori disagi per i cittadini e le imprese ed ha, inoltre, invitato gli Stati membri - a condizione che misure reciproche siano prese dal Regno Unito - a prendere misure affinché i cittadini del Regno Unito che risiedano nell'UE alla data del recesso continuino ad essere considerati residenti legalmente, adottando un approccio pragmatico volto a garantire loro in via temporanea lo status di residente.

Per quanto riguarda il **coordinamento dei regimi di sicurezza sociale,** la Commissione ritiene necessario che gli Stati membri adottino tutte le misure possibili per garantire la certezza del diritto e tutelare i diritti acquisiti dai cittadini dell'UE a 27 e dai cittadini del Regno Unito.

Il **25 marzo 2019**, la Commissione europea ha fatto il punto sullo stato dei preparativi per affrontare i possibili scenari della Brexit.

Uscita senza accordo

La Commissione indica che, in caso di uscita senza accordo, il Regno Unito diventerà un paese terzo senza regime transitorio. Da quel momento tutto il diritto primario e derivato dell'UE cesserà di applicarsi al Regno Unito e non vi sarà il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, il che ovviamente causerà notevoli disagi ai cittadini e alle imprese.

In questo scenario, le relazioni del Regno Unito con l'UE saranno disciplinate dal diritto pubblico internazionale generale, che comprende le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'UE sarà tenuta ad applicare immediatamente la propria normativa e le proprie tariffe alle frontiere con il Regno Unito, inclusi i controlli e le verifiche del rispetto delle norme doganali, sanitarie e fitosanitarie e la verifica di conformità alle norme dell'UE. Nonostante i notevoli preparativi delle autorità doganali degli Stati membri, i controlli potrebbero causare importanti ritardi alla frontiera. Inoltre, i soggetti del Regno Unito non potranno più essere ammessi a beneficiare delle sovvenzioni dell'UE e a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti dell'UE secondo le attuali modalità.

Analogamente, i cittadini britannici non saranno più cittadini dell'Unione europea, e saranno sottoposti a controlli supplementari quando attraversano le frontiere nell'UE. Anche in questo ambito gli Stati membri hanno effettuato importanti preparativi nei porti e negli aeroporti per garantire la maggiore efficienza possibile dei controlli, ma potranno comunque verificarsi dei ritardi.

Preparativi e misure di emergenza dell'UE in caso di uscita senza accordo

La Commissione ha presentato **19 proposte legislative** (di cui **18 sono state già adottate**) relative a misure di emergenza per l'uscita senza accordo per i sequenti profili:

- **programma PEACE:** prosecuzione del programma PEACE sull'isola d'Irlanda fino alla fine del 2020. Per il periodo successivo al 2020, la Commissione ha già proposto, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, la continuazione e il potenziamento del sostegno transfrontaliero per la pace e la riconciliazione nelle contee situate al confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord;
- **bilancio dell'UE** (*in fase di adozione definitiva*): in caso di uscita senza accordo, l'UE sarà in condizione di onorare i propri impegni e di continuare a effettuare pagamenti nel 2019 ai beneficiari del Regno Unito per le decisioni e i contratti firmati anteriormente al 30 marzo 2019, purché il Regno Unito onori i suoi impegni nell'ambito del bilancio 2019 e accetti i necessari controlli e audit. *L'iter della proposta sul bilancio dell'UE, una volta completato, si applicherà con effetto retroattivo a decorrere dalla data del recesso;*
- diritti di pesca e compensazione: le misure prevedono una compensazione per i pescatori e gli operatori degli Stati membri dell'UE, nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, per l'arresto temporaneo delle attività di pesca. Inoltre garantiscono che l'UE possa concedere alle navi britanniche l'accesso alle acque dell'UE fino alla fine del 2019, a condizione che alle navi dell'UE sia concesso di accedere alle acque del Regno Unito su una base di reciprocità;
- **servizi finanziari:** sono previste misure temporanee e limitate per evitare interruzioni improvvise della compensazione centrale dei derivati e dei servizi centrali di deposito titoli per gli operatori dell'UE che attualmente utilizzano operatori del Regno Unito, nonché per agevolare la novazione, per un periodo di tempo determinato di 12 mesi, di alcuni contratti derivati negoziati fuori borsa in caso di trasferimento di un contratto da una controparte del Regno Unito a una controparte dell'UE a 27;
- **collegamenti aerei e sicurezza:** sono previste misure volte a garantire i collegamenti aerei di base per evitare una totale interruzione del traffico aereo tra l'UE e il Regno Unito;
- **collegamenti stradali:** consente il mantenimento di collegamenti stradali di base sicuri tra l'UE e il Regno Unito per un periodo di tempo limitato, a condizione che il Regno Unito conceda lo stesso trattamento alle imprese e agli operatori dell'UE;
- collegamenti ferroviari: garantisce la validità delle autorizzazioni di sicurezza per alcune parti dell'infrastruttura ferroviaria per un periodo strettamente limitato a tre mesi per consentire l'adozione di soluzioni a lungo termine in linea con il diritto dell'UE. Questa misura riguarda in particolare il tunnel sotto la Manica e sarà subordinata al mantenimento, da parte del Regno Unito, di standard di sicurezza identici alle prescrizioni dell'UE;
- **ispezioni delle navi:** sono previste misure volta a garantire la certezza del diritto e la continuità delle attività nel settore del trasporto marittimo;
- riallineamento del corridoio della rete centrale Mare del Nord Mediterraneo: le misure prevedono nuovi collegamenti marittimi tra l'Irlanda, la Francia, il Belgio e i Paesi Bassi alla rete centrale e stabiliscono come nuova priorità di finanziamento per il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto ai fini della sicurezza e delle verifiche di frontiera;
- **politica in materia di clima:** sono previste misure atte a garantire che un'eventuale uscita senza accordo non incida sul corretto funzionamento e sull'integrità ambientale del sistema di scambio delle quote di emissione.
- **programma Erasmus+:** gli studenti e i tirocinanti all'estero che partecipano al programma Erasmus+ al momento del recesso del Regno Unito possono completare gli studi e continuare a ricevere i relativi finanziamenti o borse di studio;
- diritti in materia di sicurezza sociale: sono salvaguardati i diritti delle persone che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione prima del recesso del Regno Unito, relativamente a periodi di assicurazione, di lavoro (anche autonomo) o di residenza nel Regno Unito;
- reciprocità in materia di visti : esenzione dal visto per i cittadini britannici che si recano nell'UE, se anche il Regno Unito concede un regime di esenzione reciproca e non discriminatorio per tutti i cittadini dell'UE.

Il **10 aprile 2019**, in vista del Consiglio europeo straordinario, la **Commissione europea** ha fatto il punto delle intense attività di preparazione svolte dall'Unione europea in caso di uscita del Regno Unito senza accordo e, in particolare, ha **fornito <u>orientamenti</u> pratici agli Stati membri in 5 settori**:

Diritti dei cittadini in materia di soggiorno e di sicurezza sociale

La Commissione europea ha costantemente affermato che, in caso di uscita senza accordo, la tutela dei diritti dei cittadini del Regno Unito nell'UE costituisce una priorità e che gli Stati membri dovrebbero dar prova di generosità per quanto riguarda i loro diritti. Il Regno Unito dovrebbe fare altrettanto. Gli Stati membri dell'UE a 27 hanno predisposto misure nazionali di emergenza per garantire la permanenza legale ai cittadini britannici che soggiorneranno legalmente nel loro territorio nel periodo immediatamente successivo all'uscita senza accordo. Gli orientamenti forniscono una panoramica delle misure di emergenza dell'UE, in particolare il regolamento che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale. La Commissione ha proposto che gli Stati membri adottino una strategia coordinata unilaterale per affrontare alcune questioni non contemplate dal regolamento e, per integrare tale strategia, indica i settori in cui i singoli Stati membri potrebbero fornire ulteriore protezione attraverso misure unilaterali a livello nazionale.

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

In caso di mancato accordo, il quadro giuridico dell'UE in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria cesserà di applicarsi al Regno Unito. La cooperazione con il Regno Unito dovrà pertanto basarsi su quadri giuridici alternativi e su meccanismi di cooperazione fondati sul diritto internazionale e nazionale. Gli orientamenti della Commissione illustrano i pertinenti strumenti alternativi cui l'UE e gli Stati membri potranno ricorrere per garantire che la cooperazione di polizia e giudiziaria possa continuare a garantire un elevato livello di sicurezza per i cittadini. Inoltre forniscono indicazioni agli Stati membri sulla disconnessione del Regno Unito da varie banche dati, reti e sistemi informativi dell'UE.

Medicinali e dispositivi medici

Fin dall'inizio il settore medico è stato una delle priorità del lavoro di preparazione della Commissione: le linee guida sono state pubblicate già nel luglio 2017. Grazie alle misure di preparazione, la maggior parte dei medicinali interessati dal recesso del Regno Unito dovrebbe ora essere conforme alla legislazione dell'UE a partire dalla data dell'uscita del Regno Unito. È tuttavia possibile che, nonostante gli sforzi compiuti, alcuni medicinali e dispositivi medici possano non essere conformi in tempo. Vi sarà quindi il rischio di penuria di determinati prodotti se gli operatori economici non agiranno rapidamente per porre rimedio alla situazione. Gli orientamenti odierni evidenziano in che modo la Commissione collaborerà con l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e con le autorità nazionali di regolamentazione nel campo dei medicinali per monitorare la situazione da vicino e affrontare eventuali problemi. Inoltre illustrano le possibilità di avvalersi delle esenzioni e delle deroghe previste dalle norme vigenti al fine di ridurre il rischio di carenze di medicinali e di dispositivi medici critici in caso di mancato accordo.

Protezione dei dati

Come indicato nella comunicazione della Commissione del 13 novembre sui preparativi alla Brexit, la Commissione ritiene che gli strumenti esistenti nell'ambito del regolamento generale sulla protezione dei dati per lo scambio di dati con i paesi terzi siano sufficienti a soddisfare le necessità immediate dei trasferimenti di dati verso il Regno Unito in caso di mancato accordo. Gli orientamenti odierni forniscono dettagli sugli strumenti previsti, sulle condizioni ben definite per l'uso delle deroghe, nonché sulle misure concrete che le imprese e le autorità dell'UE dovranno adottare per garantire la costante conformità alle norme dell'UE sulla protezione dei dati.

Pesca

L'UE ha adottato <u>due misure di emergenza</u> nel settore della pesca per coprire tutti gli scenari in caso di Brexit senza accordo. Da un lato, ha creato il quadro giuridico appropriato per consentire alle navi del Regno Unito l'accesso reciproco alle acque dell'UE per tutto il 2019, purché il Regno Unito conceda l'accesso alle sue acque alle navi dell'UE. Dall'altro, l'UE ha anche adeguato i criteri di ammissibilità del Fondo europeo

per gli affari marittimi e la pesca al fine di garantire che i pescatori che devono cessare le proprie attività, nel caso in cui il Regno Unito non conceda un accesso continuativo alle proprie acque, possano beneficiare di una compensazione. In tal caso, sarebbe essenziale che gli Stati membri adottassero una strategia coordinata per garantire parità di condizioni tra i pescatori dell'UE nei diversi Stati membri e proteggere le risorse marine. Gli orientamenti odierni forniscono dettagli su tale strategia coordinata. La Commissione collabora, con gli Stati membri più direttamente interessati, a un quadro per il monitoraggio dei cambiamenti nelle attività di pesca nelle acque dell'UE, al fine di evitare distorsioni.

I temi di interesse italiano implicati dalla Brexit

L'Italia ha partecipato al negoziato **all'interno del fronte europeo**, che ha manifestato **coerenza e compattezza**. Le questioni di maggiore rilevanza nazionale sono:

- le garanzie per i diritti degli italiani residenti nel Regno Unito (circa 700.000 persone) e la semplicità nelle procedure burocratiche che a tal fine dovranno essere affrontate dai cittadini italiani (a tutela delle categorie più vulnerabili o meno colte, vi è interesse a che queste procedure siano accessibili e non siano esclusivamente digitalizzate);
 - Con specifico riferimento ai cittadini italiani (e comunitari), Londra si è impegnata a garantire tutti i diritti attuali agli europei che già risiedono nel Regno Unito. Gli italiani che vorranno garantirsi lo status di residenti e l'accesso a sanità pubblica e sicurezza sociale, dovranno chiedere un permesso di permanenza e dovranno avere vissuto nel Regno Unito per almeno cinque anni. La libera circolazione delle persone terminerà solo il 31 dicembre 2020, perché fino a dicembre 2020 sarà in vigore l'accordo di transizione, in virtù del quale sarà ancora possibile stabilirsi e lavorare nel Regno Unito senza permessi particolari. Ci sarà tempo fino al giugno 2021 per presentare la domanda e chi non ha ancora raggiunto i 5 anni di residenza godrà comunque di un "presettled status", che diventerà settled status, cioé residenza definitiva, una volta maturati i cinque anni. Va ricordato come il Regno Unito, a differenza dell'Italia, non abbia un sistema di registrazione dei cittadini europei residenti nel suo territorio (certificato di residenza) e abbia per questo motivo dovuto avviare una procedura specifica, già disciplinata in parte nell'Accordo di recesso. Il quadro verrà e modificarsi a partire dal 2021, poiché uno dei pilastri della Brexit è proprio la fine della libertà di circolazione delle persone, che comporterà l'impossibilità di trasferirsi, vivere e lavorare nel Regno Unito senza un regolare permesso. La materia sarà quindi successivamente disciplinata.
- la tutela delle indicazioni geografiche nell'agro-alimentare, visto che l'Italia è il paese con il più
 alto numero di indicazioni geografiche protette in ambito UE. Tutela che, nel testo dell'accordo
 recesso, appare garantita per l'intero periodo di transizione, e potenzialmente anche nella
 prospettiva delle future relazioni commerciali;
- il mantenimento di un forte rapporto con il Regno Unito sia in materia di sicurezza e difesa, sia in materia di sicurezza interna, contrasto al terrorismo;
- un'uscita ordinata che non pregiudichi il livello dei rapporti commerciali e di business esistenti fra i due paesi.